

R.G. 73346/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Luisella Corda ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73346 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015,

TRA

BG e **AM**, elettivamente domiciliate in Roma, via Ercolano n.5, presso lo studio dell'avv. Malara Marco Gaetano che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Attrici

E

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n.27, negli Uffici dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro De Filippis giusta procura generale alle liti del 20.03.2013 per Atto Notaio dott. **AGP** di Crotone

Convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI: Come da atti di causa e verbale di udienza del 18.06.2018 da intendersi integralmente trascritti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato BG e AM convenivano in giudizio nunti l'intestato tribunale la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t per sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. nella causazione del sinistro occorso in data 2.06.2008, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In particolare le attrici hanno allegato che nella data indicata, alle ore 20.00 circa, mentre AM percorreva, alla guida dell'autovettura Fiat X tg. X, di proprietà di BG, la SS 471 direzione Cascia-Leonessa, giunta all'altezza del Km. 19,200 un cinghiale usciva all'improvviso dall'erba alta del ciglio della strada andando ad urtare l'autovettura dalla stessa condotta, cagionandole lesioni personali, nonché danni all'autovettura.

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Regione Lazio eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata passiva la Provincia di Frosinone; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione indicata dalle parti, consulenza medico legale sulle lesioni riportate da AM e consulenza tecnica sui danni riportati dall'autovettura di proprietà di BG.

All'udienza del 18.06.2018 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta nell'interesse della Regione Lazio.

Per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti rispettivamente richiedenti e destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (cfr., Cass., 24.3.2004, n. 5912).

Ed, infatti, “quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale la *legitimatio ad causam*, ma dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell’identificabilità o meno, nel convenuto stesso, del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore” (cfr., Cass., 07.12.2000, n. 15537; Cass., 24.02.2000, n. 2105), che rappresenta una questione attinente al merito della controversia (cfr., Cass., 17.05.2000, n. 6420), la quale si risolve nell’accertamento di una situazione di fatto comportante l’accoglimento o il rigetto della pretesa azionata (cfr., Cass., 05.11.1997, n. 10843; Cass., 24.07.1997, n. 6916).

Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente la legittimazione della Regione Lazio.

Invero, la giurisprudenza prevalente è concorde nel ritenere che l’ente preposto alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati dagli animali selvatici è la regione, in quanto - come titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica - essa è obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la detta fauna arrechi danni a persone o cose e, in caso di violazione di tale obbligo, diventa responsabile, ex art. 2043 c.c., dei pregiudizi che ne sono derivati in capo a terzi, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (cfr., Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470).

Tale conclusione muove dall’assunto che, “sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11.02.1992, n. 157 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la l. n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo).” (cfr., da ultimo, Cass., 16.11.2010, n. 23095, nonché Cass., 13.01.2009, n. 467, proprio sulla legittimazione passiva della Regione Abruzzo; Cass., 07.04.2008, n. 8953; Cass., 24.10.2003, n. 16008; Cass., 24.09.2002, n. 13907).

Con riguardo all’eccezione di prescrizione sollevata nell’interesse della Regione Lazio, deve rilevarsi che anche tale eccezione è infondata e deve essere disattesa in

considerazione del fatto che parte attrice ha prodotto la documentazione attestante la regolare interruzione del termine di prescrizione.

In particolare, parte attrice ha prodotto: copia della racc.a.r. in data 27.06.2008, con allegata cartolina di ricevimento attestante la ricezione da parte della Regione Lazio in data 1.07.2008, copia della missiva in data 8.09.2008 recante la risposta della Regione Lazio, copia della racc.a.r. in data 23.04.2013, con allegata cartolina di ricevimento attestante la ricezione da parte della Regione Lazio in data 30.04.2013, nonché invito alla negoziazione assistita ricevuto in data 9.11.2015, da considerarsi quali validi e tempestivi atti interruttivi del termine di prescrizione.

Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Secondo l'indirizzo prevalente, "il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico" (cfr., Cass., 21.11.2008, n. 27673; Cass., 28.07.2004; Cass., 24.06.2003, n. 100008; Cass., 24.09.2002, n. 13907; Cass., 14.02.2000, n. 1638; Cass., 13.12.1999, n. 13956; Cass., 01.08.1991, n. 8470).

Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi provocati da "animali che soddisfano il godimento della intera collettività costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (cfr., Corte Cost., ord. n. 4 del 4.1.2001).

Dunque, proprio perché - in mancanza di un'effettiva disponibilità e potere di controllo - non è configurabile in capo all'ente un obbligo di custodia della selvaggina (di cui è, in ogni caso, giuridicamente proprietario), non è neppure possibile fare applicazione del

regime aggravato di responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. (arg. ex Cass., 25.11.1988, n. 6340).

Dall'operatività della clausola generale dell'art. 2043 c.c. consegue pacificamente, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ossia la condotta commissiva od omissiva, il dolo o la colpa del danneggiante, l'evento dannoso ed il rapporto di causalità tra condotta e danno (cfr., Cass., cit., n. 1638/2000).

Orbene, con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che l'esame della documentazione in atti consente di ritenere provata la storicità del sinistro, la riconducibilità dello stesso al comportamento omissivo imputabile alla Regione Lazio e il nesso di causalità tra tale condotta omissiva e l'evento dannoso.

In particolare, nella "Annotazione di Polizia Giudiziaria" dei Carabinieri della Stazione X , in atti, emerge che gli Agenti intervenuti nella immediatezza dei fatti hanno rilevato la presenza, presso la SP 471 direzione Norcia, dell'autovettura Fiat X tg. X , che risultava visibilmente danneggiata nella parte anteriore lato passeggero in corrispondenza del faro, nonché la presenza, a circa due metri dall'autovettura, della carcassa di un cinghiale dal peso approssimativo di circa 60Kg. Inoltre, emerge dalla medesima annotazione - fidefacente - che gli agenti intervenuti provvedevano a constatare che la vegetazione a ridosso della strada, dalla quale improvvisamente risultava uscito il cinghiale - secondo le dichiarazioni rese nell'immediatezza da AM , non contestate dalla convenuta - , "arrivava sino al ciglio della strada e che la stessa era all'altezza di circa 80 cm", e pertanto presentava un'altezza tale da impedire agli automobilisti di avvistare tempestivamente gli animali selvatici in transito. Emerge inoltre dalle fotografie in atti - non contestate dalla convenuta - che non risultava esservi alcuna forma di recinzione ai margini della strada idonea ad impedire la fuoriuscita sulla strada degli animali selvatici.

Deve inoltre rilevarsi che la tenuità dei danni riportati dall'autovettura, nonché la non gravità delle lesioni riportate dalla A , attestano che l'autovettura dalla stessa condotta procedeva ad una velocità adeguata, che le ha consentito di evitare ulteriori e maggiori danni, essendo i danni all'autovettura limitati alla parte anteriore lato passeggero in corrispondenza del faro, come emerge dalla "Annotazione di Polizia Giudiziaria" e dalle fotografie in atti.

Nessun dubbio può pertanto sussistere in ordine alla omissione da parte dell'ente convenuto delle cautele necessarie ad evitare la concretizzazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza della fauna selvatica.

Tanto chiarito in ordine all'*an debeatur* deve ora passarsi all'esame del *quantum*.

In relazione ai danni fisici riportati da AM , il consulente medico nominato d'ufficio ha constatato che l'attrice, in conseguenza del sinistro ha riportato *“esiti di valido trauma indiretto del rachide cervicale consistenti in attendibile cervicalgia con lieve limitazione articolare. Esiti di trauma diretto della spalla destra con attendibile dolorabilità e piccola lesione del sovraspinoso”*. Tali lesioni hanno comportato all'infortunata un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di 10 giorni, un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale al 50% della durata di ulteriori giorni 20, nonché una compromissione dell'integrità psico-fisica nella misura del 2% della totale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica.

Sono state documentate spese mediche per euro 46,00, ritenute congrue dal ctu.

Le valutazioni espresse dal consulente tecnico, suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, possono, pertanto, essere poste a fondamento della liquidazione del danno biologico quale danno patrimoniale che, comunque, deriva dalla menomazione della entità biologica dell'individuo.

Per la quantificazione del danno deve essere applicata la nota tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, ultimo aggiornamento.

A tal proposito non ignora il Giudicante la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, che ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di legge contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo la sussistenza in concreto, di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un criterio diverso.

Ciò nonostante, ritiene il Tribunale, che il principio posto a fondamento della pronuncia - secondo cui l'equità va intesa non come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento” - possa trovare adeguata applicazione anche attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento

(non standardizzato, come quello milanese, con limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e i postumi riportati) che rimane fisso e che viene tuttavia integrato, in un'ottica di ampia personalizzazione, attraverso il potere equitativo del giudice e che non può prescindere dal caso concreto e dai fatti allegati e provati nel procedimento.

Pertanto, applicando la tabella del danno biologico uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale subito da AM

come segue: euro 2.008,29 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, in considerazione dell'entità dei postumi riconosciuti (2%) e dell'età della danneggiata (20 anni al momento del sinistro); euro 1.082,00 per l'invalidità temporanea assoluta (pari a euro 108,20 per ogni giorno di invalidità); euro 1.082,00 per l'invalidità temporanea relativa (pari a euro 54,100 per ogni giorno di invalidità al 50%); pertanto, complessivamente euro 4.172,29.

Ancora, deve osservarsi che alla luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato, (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Compete, quindi, a parte attrice, quale danno morale inteso quale residuo danno non patrimoniale, alla luce delle sentenze sopra richiamate e, in particolare, della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, tenuto conto della lesione e della durata della malattia temporanea, l'importo di euro 417,00 (pari a circa il 10% del danno biologico secondo il *range* di riferimento delle indicate tabelle).

Pertanto, alla luce di quanto precede, la somma da liquidare ad AM è pari a complessivi euro 4.635,00 (comprensiva della liquidazione del danno biologico, dell'invalidità temporanea assoluta e parziale, del danno morale e delle spese mediche).

Passando alla valutazione del *quatum debeatur*, in relazione ai danni riportati dall'autovettura Fiat X^{tg} X^{tg}, di proprietà di BG, attraverso la consulenza tecnica, congruamente motivata e fondata su accertamenti obiettivi, dalla quale non vi è pertanto ragione di discostarsi, è stato accertato che l'autovettura ha riportato i seguenti danni: *"introflessione cofano anteriore, introflessione del rivestimento anteriore interno, rottura paraurti anteriore, rottura assorbitore urto lat. paraurti anteriore, estroflessione con ingobbamento del parafrangente anteriore destro, rottura parasassi int. anteriore destro, rottura del proiettore anteriore destro, danneggiamento del radiatore acqua, danneggiamento convogliatore aria con elettroventola, rottura serbatoio tergi-parabrezza, danneggiamento fianchetto interno anteriore destro"*, per la cui riparazione si rende necessaria la complessiva somma di euro 2.639,85.

Pertanto, il danno patrimoniale subito da BG deve essere quantificato in euro 2.639,85.

Deve inoltre essere riconosciuto alle attrici il lucro cessante: trattandosi di un debito di valore, devono essere liquidati gli interessi compensativi spettanti in ragione del ritardo con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro; escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma; c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto e il pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva (Cass.civ. Ordinanza n.6619/2018).

Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo spettano, infine, alle attrici gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo ai parametri ed ai criteri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, in relazione a valore di quanto attribuito in sentenza.

Le spese di CTU vengono interamente e definitivamente poste a carico dell'ente convenuto tenuto alla restituzione alla parte di quanto già corrisposto a titolo di anticipazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

1. Accoglie la domanda proposta da BG e AM nei confronti della Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.;
2. Condanna, per l'effetto, la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., a risarcire in favore di BG e di AM i danni dalle stesse subiti che liquida in euro 4.635,00 in favore di AM e in euro 2.639,85 in favore di BG, oltre al lucro cessante liquidato secondo i criteri di cui alla parte motiva, e gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3. Condanna, per l'effetto, la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., alla rifusione in favore di BG e di AM delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi professionali, euro 237,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Pone definitivamente a carico della Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., le spese di CTU.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2019.

Il Giudice
dott.ssa Luisella Corda